



N. 3425 Reg. Gen. C. Appello Anno 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Baldo Marescotti	Presidente Relatore
dott. Raimondo Mesiano	Giudice
dott. Alberto Massimo Vigorelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 10 ottobre 2012 e posta in deliberazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2015

TRA

E

entrambi rappresentati e difesi, anche in via disgiunta, dall'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted] (entrambi [redacted] VIALI [redacted] 20135 MILANO, presso [redacted]), ed elettivamente domiciliati in VIA [redacted]

APPELLANTI

contro

pagina 1 di 22

Finito Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial: 13cat - Finito Da: MARESCOTTI BALDO FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial: 1a20e

APPELLATA

OGGETTO: fidejussione

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue.

Per A [redacted]

Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza impugnata, così giudicare:
Dare atto innanzitutto che il nome corretto della parte è [redacted] e non "[redacted]", come viceversa indicato in sentenza.

In via pregiudiziale e nel rito: rigettare le domande avverse per essere inammissibili stante il passaggio in giudicato della sentenza del 20.1.2008 n. 50/2008 del Tribunale di Monza - Sezione Distaccata di Desio.

In subordine e nel merito: rigettare in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso: condannare l'attrice ex art. 96 c.p.c.

In via riconvenzionale [redacted] chiede che il Giudice ordini alla B [redacted] p.A. la cancellazione del pignoramento trascritto a suo favore e contro "F [redacted] nata a Milano il 14.5.1959, residente in [redacted] (PV), Via [redacted] n. [redacted] sugli immobili di proprietà esclusiva e così descritti in atti:

[redacted] (PV), Via [redacted] snc, censita al competente N.C.E.U. del Comune di [redacted] (PV), Cod. [redacted], Cat. [redacted] Fgl. [redacted] Pari. [redacted], Sub. [redacted] Nat. [redacted] C e Cod. [redacted] Cat. [redacted] Fgl. [redacted] Pari. [redacted] Sub. [redacted] Nat. [redacted] -

Bene B: Proprietà sita in [redacted] (PV), Via [redacted], censita al competente N.C.E.U. del Comune di [redacted] (PV), Cod. [redacted], Cat. [redacted] Fgl. [redacted] Part. [redacted] sub. [redacted] Nat. [redacted], n. vani [redacted] piano [redacted] -

Bene C: Proprietà sita in [redacted] (PV), Via [redacted], censita al competente N.C.E.U. del Comune di [redacted] (PV), Cod. [redacted], Cat. [redacted] Fgl. [redacted] part. [redacted], Sub. [redacted] Nat. [redacted] n. vani [redacted] piano [redacted] -

Bene D: proprietà sita in [redacted] (PV), Cod. [redacted], Cat. [redacted] Fgl. [redacted] Part. [redacted] Sub. [redacted] Nat. [redacted] m. quadri [redacted] piano [redacted] -

Bene E: Proprietà sita in [redacted] (PV), Via [redacted], censita al competente N.C.E.U. del Comune di [redacted] (PV), Cod. [redacted], Cat. [redacted] Fgl. [redacted] Part. [redacted] Sub. [redacted] Nat. [redacted] piano [redacted] -

pagina 2 di 22

Finito Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial: 13cat - Finito Da: MARESCOTTI BALDO FEDERICO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial: 1a20e

contratti in oggetto andava individuata, pro-quota, in capo agli esecutori, e non segnatamente esso [redacted]

- l'inefficacia dell'initimata risoluzione dei contratti di leasing, in quanto la [redacted] aveva continuato a dar corso all'esecuzione dei medesimi, attraverso l'accettazione, senza alcuna obiezione, dei pagamenti; - i contratti di leasing, poi, prevedevano l'applicazione di tassi usurari, in quanto superiori al tasso soglia individuato in base agli artt. 644 c.p. e 2 Legge 108/96, con il conseguente effetto che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., parte attrice aveva incassato una somma maggiore di quella effettivamente dovuta;

- non solo ed in via subordinata, i contratti non riportavano alcun tasso di interesse, pena l'applicazione dei tassi di cui all'art. 174 T.U.B., ovvero, in caso di mancata determinazione nella misura degli interessi convenzionali, giusto art. 1284 cod. civ., comma 2, l'applicazione del tasso legale. Tanto esposto in punto di fatto e di diritto, [redacted] concludeva, in via riconvenzionale, affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse che [redacted] e/o gli ex soci della

stessa e/o l'impresa individuale [redacted] integralmente corrisposto quanto dovuto a parte attrice e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la proprietà del capannone oggetto del presente giudizio era stata trasferita in capo a [redacted] e con restituzione in suo favore della quota degli interessi usurari pagati; in via subordinata, affinché il Tribunale accertasse la somma residua ancora dovuta a titolo di canoni e nolo, indicando tempi e modi di compensazione; in via di ulteriore subordinata, per la pronuncia di intervenuta risoluzione dei contratti per grave inadempimento di parte attrice e, per l'effetto, la condanna alla restituzione di tutte le somme già pagate, oltre al risarcimento dei danni; in via di estremo subordinata, per la condanna di [redacted] alla restituzione di tutte le somme già pagate in esecuzione dei predetti contratti e quantomeno delle somme pagate a titolo di locazione finanziaria, ovvero delle sole somme corrisposte personalmente successivamente alla cancellazione della società.

Con comparso di risposta depositata il 28.06.2012 si costituiva in giudizio [redacted] [redacted] [redacted], legalmente rappresentata, contestando di aver occupato l'immobile per cui è causa, avendo la propria sede in [redacted] alla Via [redacted] n. [redacted] e non alla Via [redacted]; la circostanza di aver avuto [redacted] per un limitato periodo di tempo - i medesimi riferimenti telefonici della [redacted] era di per sé priva di significato.

Infine, con comparso depositata in data 28.06.2012 interveniva nel presente giudizio [redacted] [redacted] [redacted], riproponendo le medesime argomentazioni di [redacted] e, concludendo, in caso di

mancato accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dallo stesso in via principale, affinché il Tribunale accertasse che ella, unitamente a [redacted] avevano corrisposto interamente alla

[redacted] tutto quanto contrattualmente previsto e, per l'effetto, affinché venisse dichiarata la loro proprietà del capannone; in via subordinata, accertare la somma residua ancora dovuta da parte degli ex soci; in via di ulteriore subordinata, dichiarata l'intervenuta risoluzione dei contratti a causa del grave inadempimento posto in essere dall' [redacted] per la condanna di quest'ultima alla restituzione in loro favore di tutte le somme già pagate in esecuzione dei predetti contratti; in via di estremo subordinata, per la condanna di [redacted] alla restituzione a favore degli ex soci di tutte le somme già pagate in esecuzione dei predetti contratti e quantomeno delle somme pagate a titolo di locazione finanziaria.

A seguito dell'avvenuta soppressione della Sezione distaccata di Inola - giusto D.Lgs. n. 155/2012 - il processo veniva riassegnato all'intestata Prima Sezione dell'intestato Tribunale ed ivi trattenuto in decisione all'udienza 10.06.2015 sulle conclusioni epigrafate.

Poste le superiori, brevi ma necessitate, premesse in ordine allo svolgimento del processo, ritiene il giudicante che la domanda principale [redacted] sia meritevole di accoglimento, con sequenziale condanna dei detentori, come di seguito individuati, all'immediata restituzione dell'immobile oggetto dei contratti di leasing che rappresentano, oggi, solo l'incipit in fatto della controversia.

Nel richiamare la puntuale e cronologica esposizione della vicenda di cui sopra, deve immediatamente riscontrarsi come il presente giudizio esuli dalla fattispecie contrattuale, avendo la [redacted] - dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Monza n. 439/2011, abbandonato l'azione propriamente contrattuale ed azionato il diritto alla restituzione del bene quale proprietaria e nei confronti dei detentori sine titolo.

Infatti, l'azione contrattuale era stata esercitata nel giudizio innanzi al Tribunale di Monza nei confronti di [redacted] quale titolare dell'omonima impresa individuale, e, seppur erroneamente (come dalla stessa concedente riconosciuto in corso di quel giudizio), in ragione della mera trasformazione della [redacted] titolare dei contratti di leasing, nell'impresa individuale [redacted] come si evince dai verbali di udienza di quel giudizio e dalle memorie difensive (doc. nn. 24 e 25 fascicolo [redacted] nonché dalla comparso di costituzione del convenuto (doc. n. 7 [redacted] ha dedotto l'assenza di inadempimento in capo alla S.n.c. e concluso per il rigetto della domanda di restituzione del bene.

La sentenza, come già riportato, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del ~~comitato~~ imprenditore individuale, nella giuridica non configurabilità di un fenomeno trasformativo tra società e ditta individuale.

Detta pronuncia non è stata gravata d'appello, sì che, al fine del presente giudizio occorre — stante la precisa eccezione di parte attrice — valutarne la portata preclusiva ai fini del rispetto del principio del *ne bis in idem*.

Al riguardo si concorda con la difesa di parte attrice circa il difetto, in questa sede, in capo a [REDACTED] della titolarità dei diritti connessi ai contratti di leasing, oggetto delle plurime domande convenzionali dallo stesso proposte divenute, pertanto, inammissibili.

Invero, il giudicato destinato a formarsi tra le parti copre il dedotto ed il deducibile in merito all'oggetto del giudizio e, dunque, non soltanto le ragioni di fatto e di diritto espressamente fatte valere in prospettiva appunto di giudicato, ma anche tutte le altre questioni proponibili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte, costituiscono antecedenti logici e necessari; ne consegue che l'efficacia del giudicato si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, ovvero a quelle ragioni non dedotte che rappresentano un antecedente logico necessario della pronuncia, sì da impedire che possa essere introdotta una nuova controversia con lo stesso oggetto ma con nuove ragioni, che ben si potevano far valere nel primo giudizio, o comunque in sede di gravame.

Nella specie, pur vari i possibili argomenti consequenziali all'aspetto propriamente soggettivo ed oggettivo del contratto, non può essere negato che il riferimento alle note pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa l'applicabilità della disposizione dell'art. 2495 cod. civ. alle società di persone (n. 4060/2010 e n. 6070/2013) – ma in assenza di specifica impugnazione, non può che riscontrarsi il difetto di titolarità in capo al [REDACTED], sia quale titolare della ditta individuale (dedotto) sia quale ex socio della cancellata S.n.c. (deducibile); parimenti opera il principio del ne bis in idem relativamente alle ragioni di merito introdotte dal [REDACTED] in questo giudizio, in quanto relative a fatti – successione nei contratti su base volontaria – che dovevano essere dedotti nel giudizio innanzi al Tribunale di Monza, ovvero in sede di gravame della sentenza ivi pronunciata.

Ne consegue che, in accoglimento della domanda attorea ed in difetto di diversa legittimazione alla detenzione, il convenuto **consorzio Varesino** viene condannato all'immediata restituzione in favore di parte attrice dell'immobile sito in **Località** frazione **Verona** **Via** **Verona** n. **10** e

Di rigetto, invece, la pronuncia quanto alla società convenuta dall' Unione Nazionale in difetto attuale di prova della detenzione del bene.

Tanto ha trovato oggetto di riconoscimento da parte della stessa società attrice, come si evince dalle deduzioni a verbale dell'udienza celebrata in data 24.01.2013.

Senonché, ed ai soli fini del carico delle spese di lite, è doveroso il riscontro come sin dall'atto introduttivo la società attrice, pur consapevole che formalmente la sede sociale della [REDACTED] era ubicata presso altro indirizzo, abbia chiarito come l'evocazione in giudizio era conseguenza di risultanze documentali provenienti dallo stesso legale rappresentante della convenuta; e in atti la comunicazione 29.10.2009 (doc. n. 12 fascicolo [REDACTED]) ove è dichiarato che la sede dell' [REDACTED] è la medesima di quella della ditta [REDACTED], individuandola espressamente nell'immobile oggetto di causa.

E' dunque riferibile alla stessa parte convenuta di aver dato corso alla propria evocazione in giudizio, si che le spese relative al rapporto ~~tra le parti~~ vengono dichiarate interamente compensate.

*
*
*

Venendo ora all'intervento volontario di **Enrico Maria Lusa**, la stessa, seppure in via di mero subordine, ipotizza di essere subentrata nella legittima detenzione del bene in qualità di ex socia della cancellata **Enrica Lusa**.

Nel richiamare le argomentazioni già espresse in punto alle questioni coperte dal giudicato, si osserva come la ~~cancellazione~~ avesse perduto la qualità di socia prima della cancellazione, sì che in capo alla stessa non è individuabile alcuna posizione giuridica legittimamente.

E' in atti, infatti, la scrittura privata 05.12.2007 di cessione della propria partecipazione sociale nella **INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMS** al prezzo di € 4.650,00=, si che all'atto della cancellazione differiva in capo alla stessa la qualità di socia.

Ne consegue il rigetto di ogni domanda proposta da parte intervenuta.

Restà, infine, da affrontare la domanda risarcitoria proposta da parte attrice; al riguardo pare al giudice che la causa non sia sufficientemente istruita, dovendosi accogliere l'istanza di ~~sostituzione~~ sostituzione di consulenza tecnica d'ufficio volta all'accertamento dell'indennità di occupazione a decorrere dal 19.12.2007.

Segue separata ordinanza di remissione della causa in istruttoria; la pronuncia sulle ulteriori spese del giudizio è rimessa al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,
Prima Sezione Civile,

1) in parziale accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara tenuto per il titolo dedotto in causa e, per l'effetto, [REDACTED] all'immediata restituzione in favore di [REDACTED]

- 2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da [REDACTED]
- 3) respinge ogni domanda proposta in giudizio da parte intervenuta T. [REDACTED];

5) dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio

Così deciso in Bologna, il 25 gennaio 2016

Il Giudice